



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 173 del 08/11/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2011, n. 2213

Cont. 1316/11/SH - Corte Costituzionale - Ricorso della Regione Puglia c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri. Impugnazione per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148. Nomina difensori.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue il V.P.Capone:

- Con legge 14 settembre 2011, n.148, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.216 del 16.09.2011, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

- Il legislatore ha introdotto alcune disposizioni che incidono sulle prerogative delle Regioni. In particolare l'art.3, rubricato "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche", impone alla Regione di adeguarsi a tale presunto nuovo "principio fondamentale per lo sviluppo economico" ledendo di fatto le sue competenze costituzionali. Altra norma che incide sulle prerogative regionali è l'art.4, che propone un "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa europea".

- La Regione Puglia, pertanto, ritiene necessaria proporre ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 per violazione dell'art.117 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della Costituzione; dell'art.118, primo e secondo comma, Cost.; dell'art.119 Cost.; dell'art.41,42 e 43 Cost.; e degli artt. 1,5,75,77,114 della Costituzione.

- Si nominano, all'uopo, rappresentanti e difensori della Regione Puglia l'avv. Prof. Ugo Mattei, l'avv. Prof. Alberto Lucarelli, a titolo gratuito, con l'impegno formale di non richiedere le competenze liquidatorie spettanti, in virtù della gratificazione morale che comporta il prestigioso incarico, e il Prof. Avv. Nicola Colaianni Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.

"Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia".

(valore della controversia: indeterminabile di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate.)

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. 28/2001

Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il V.Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V.Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di proporre ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante " ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011;

- di nominare rappresentanti e difensori della Regione Puglia l'avv. Prof. Ugo Mattei, l'avv.Prof.Alberto Lucarelli, a titolo gratuito, con l'impegno formale di non richiedere le competenze liquidatorie spettanti, in virtù della gratificazione morale che comporta il prestigioso incarico, e il Prof. Avv. Nicola Colaianni Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone
